



TRIBUNALE DI CATANZARO
Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo i cui estremi identificativi sono stati sopra riportati;

letta l'istanza depositata dal professionista delegato in data 31.07.2024 di rimessione degli atti al G.E. dopo il **sesto** esperimento di vendita andato deserto; ritenuto che allo stato la procedura esecutiva possa ancora utilmente proseguire con l'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita **LIMITATAMENTE ai soli lotti n.1 e n. 2, i quali dovranno essere accorpati così formando un lotto unico;**

ritenuto in particolare, **quanto al prezzo base d'asta** del prossimo esperimento di vendita, che il medesimo debba essere ridotto di 1/4 rispetto al precedente tentativo di vendita andato deserto, così individuandolo in: $(17.550+7.340) - 25\% = 18.667,50$, **arrotondato per eccesso a € 18.668,00;**

osservato che il p.d. non ha segnalato nella relativa istanza se il fondo spese della procedura sia capiente o, al contrario, se sia necessario disporre che il creditore procedente integri il fondo spese della procedura per dare seguito alle ulteriori vendite;

P.Q.M.



Dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita e, nello specifico, che il professionista delegato effettui con sollecitudine 1 ulteriore esperimento di vendita del formando lotto unico al prezzo base d'asta sopra indicato;
proroga la delega delle operazioni di vendita per ulteriori mesi 9;
dispone che il p.d. si attenga nello svolgimento delle operazioni di vendita al medesimo delegato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del 21.04.2022 (fatto salvo quando indicato in parte motiva circa la formazione di un unico lotto, l'individuazione del relativo prezzo base d'asta e l'esclusione dal prossimo esperimento di vendita del lotto n. 3).

Invita il professionista delegato a segnalare la necessità di disporre l'integrazione del fondo spese della procedura in vista del prossimo esperimento di vendita.

Al fine di agevolare l'evasione delle istanze e, dunque, nell'ottica di una più efficiente gestione della procedura, invita il P.D. a segnalare sempre nelle future istanze di rimessione degli atti al G.E.: 1) il numero complessivo di esperimenti di vendita effettuati; 2) se è necessario che il G.E. autorizzi la proroga della delega delle operazioni di vendita al p.d.; 3) se è necessario che il creditore procedente (o in suo luogo i creditori titolati intervenuti) integri il fondo spese della procedura così consentendo, nell'ipotesi in cui il G.E. disponesse la prosecuzione delle vendite, di ordinare il versamento delle somme necessarie per l'effettuazione dei successivi esperimenti di vendita.

Si comunichi.

02/09/2024

IL G.E.

Chiara Di Credico

